

COPIA

prot. n. 1196/15
del 27/02/15



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile
Ufficio fallimenti ed esecuzioni forzate



SITO
e mailing.
4/3/15
d

Messina, 25 febbraio 2015



Al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina**
SEDE

Alle **Associazioni di professionisti delegati
per le vendite coattive**
LORO SEDI

Ai **Direttori amministrativi
delle cancellerie fallimentari e delle esecuzioni**
SEDE

e, p.c. Al **Presidente del Tribunale**
SEDE

OGGETTO: **CIRCOLARE sulla sospensione feriale dei termini processuali
nelle procedure di esecuzione forzata.**

In risposta a specifica richiesta di chiarimenti dell'UNEIM (Ufficio notarile per le procedure esecutive immobiliari e mobiliari) circa l'applicabilità o meno della sospensione feriale al termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, si rende noto quanto segue.

Questa sezione civile (pur nella consapevolezza di contrarie opinioni che fanno leva tra l'altro sulla *ratio* della sospensione in questione e sul fatto che l'attività in questione proviene da chi non è parte né ausiliario del giudice ed anzi costituisce adempimento di obbligazioni conseguenti all'aggiudicazione: cfr. Trib. Latina, sez. distaccata Gaeta, 16 dicembre 2009) ribadisce il proprio pregresso orientamento ritenendo, pertanto, che:

- a) sia nella liquidazione fallimentare che nelle procedure esecutive individuali il termine per il versamento del saldo prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., è assoggettato alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, avendo natura processuale in quanto si inserisce nel procedimento di vendita coattiva ed è inteso a scandire il compimento di atti aventi natura prettamente processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo costituita dal trasferimento dell'immobile (Cass. 13 luglio 2012, n. 12004);
- b) analogamente è da ritenere per il termine previsto per l'aumento di sesto dall'art. 584 c.p.c. (Cass. 19 gennaio 1987, n. 420, secondo cui trattasi di una fase ulteriore dell'individuazione dell'aggiudicatario, attraverso il pro-

g

seguimento dell'incanto con le forme della vendita senza incanto, che segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo), posto che tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 ord. giud. ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge n. 742/69 *cit.*, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari (Cass. 28 giugno 2006, n. 14979).

Il Presidente della II[^] sezione civile
(Giuseppe Mifutoli)

